

Decreto legislativo
concernente la concessione di ammortamenti accelerati
per nuovi investimenti
(del 13 novembre 1996)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 marzo 1996 n. 4503 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 16 ottobre 1996 n. 4503 R della Commissione speciale in materia tributaria,

d e c r e t a :

Art. 1 ¹In deroga agli art. 27 cpv. 2 e 71 cpv. 2 della legge tributaria, nell'anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti sono ammessi su questi ultimi degli ammortamenti accelerati.
²A partire dal 1° gennaio 2011 questi ammortamenti sono ammessi anche nell'anno successivo agli investimenti.[\[1\]](#)

Art. 2 ¹Il tasso di ammortamento accelerato è il doppio di quello ammesso usualmente.
²Esso si applica sull'importo complessivo del nuovo investimento anche quando è avvenuto nel corso dell'anno.

Art. 3 ¹L'ammortamento accelerato si applica agli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2012. La possibilità di effettuare un ammortamento accelerato nel secondo anno decade definitivamente al 31 dicembre 2013.[\[2\]](#)
²Si applica la prima volta per le persone giuridiche all'imposta del periodo fiscale 1996 e per le persone fisiche all'imposta del periodo fiscale 1997-1998.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino e entra in vigore[\[3\]](#) con effetto immediato.

Pubblicato nel BU **1996**, 500.

[\[1\]](#) Cpv. introdotto dal DL 15.12.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2012, 75.

[\[2\]](#) Cpv. modificato dal DL 15.12.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2012, 75; precedenti modifiche: BU 2001, 29; BU 2005, 149; BU 2009, 45.

[\[3\]](#) Entrata in vigore: 31 dicembre 1996.